



GIACOPUZZI
DIRITTO D'IMPRESA

ART COLLECTION MANAGEMENT
tante competenze, un unico interlocutore

Prestito arte e successiva vendita: plusvalenza tassabile?

di Luca Giacopuzzi

Il caso che offre lo spunto per un ragionamento al riguardo è relativo a un De Chirico, alienato per undici milioni di euro.

Al collezionista che ne era proprietario è stato contestato che il profitto ricavato dalla cessione dell'opera (oltre nove milioni di euro) doveva essere sottoposto a imposizione fiscale, sul presupposto che l'alienazione fosse espressione di attività commerciale. Ciò in ragione del fatto che il dipinto era stato valorizzato, nel corso degli anni, tramite l'esposizione a una serie di mostre internazionali, e successivamente venduto quando la sua valutazione sul mercato era ai livelli massimi.

Ad avviso del Fisco la fattispecie doveva quindi essere oggetto di trattamento impositivo, in quanto la plusvalenza era da considerarsi, a pieno titolo, reddito diverso, e perciò tassabile. Come spesso accade, ne è seguito un contenzioso.

La *querelle* giudiziaria (e, in particolare, la sentenza della Commissione Tributaria di Trento che la conclude) è interessante e merita di essere ripercorsa, per più motivi: non solo perché riafferma principi di diritto che, in una tematica tanto dibattuta, costituiscono prezioso "precedente" per casi futuri, ma anche perché chi volesse accostarsi con spirito critico alle

motivazioni che sorreggono la decisione troverebbe terreno fertile. Con qualche sorpresa, che, tuttavia, non è opportuno anticipare.

L'oggetto della contesa, già lo si è detto, non è un *novum*, e attiene al dibattito sul trattamento impositivo delle plusvalenze derivanti da cessioni occasionali di opere d'arte. La questione è delicata ed è stata risolta dalla giurisprudenza con esiti incerti. Il tema che si pone riguarda la riconducibilità, o meno, della somma ricavata dalla vendita di un'opera ai "redditi diversi" derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 1, lett. i del D.P.R. 917/86 (c.d. TUIR, ovvero il Testo unico delle imposte sui redditi).

Senza voler approfondire l'argomento oltre il necessario (in quanto questo esercizio ci allontanerebbe dal quesito da cui siamo partiti e finirebbe per portarci "fuori tema"), al proposito basti considerare che, in via di estrema approssimazione, si contendono il campo due opposti orientamenti.

Secondo l'uno – che, di fatto, parifica la figura del collezionista a quella del mercante d'arte – ogni plusvalenza conseguita a cessione di un'opera, pur se occasionale, andrebbe sempre assoggettata a tassazione, con eccezione della sola ipotesi in cui il bene oggetto di alienazione sia pervenuto per donazione.

Secondo l'altro – fatto proprio anche dalla Cassazione – ciò che caratterizza l'attività commerciale è "la stretta relazione funzionale tra l'atto di acquisto e quello successivo di vendita" oppure "una serie di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene in funzione della successiva vendita". Va da sé, pertanto, che tale connotazione di attività commerciale esclude che in essa possano rientrare quelle condotte che si esauriscono nel semplice atto traslativo del diritto, quale, tipicamente, una compravendita.

Ma torniamo al De Chirico dal quale siamo partiti.

La Commissione Tributaria rileva che tra l'acquisto dell'opera e la sua vendita non si sono frapposti atti volti alla valorizzazione della medesima, "non potendo all'evidenza ritenersi tali l'esposizione del dipinto in varie mostre".

L'argomentazione è la seguente: "è del tutto notorio, fino ad essere ritenuta nozione acquisita, come l'importanza artistica di De Chirico, soprattutto relativamente alle opere pittoriche più risalenti nel tempo, è un dato scollegato dalla estensione delle opere".

E la corte aggiunge: "il dipinto di De Chirico, insomma, si è apprezzato negli anni non in ragione della sua partecipazione a mostre, ma solamente (enfasi nostra, n.d.r.) per l'intrinseco contenuto artistico riconosciuto dalla critica".

Date queste premesse, lapalissiana la conclusione: l'oggetto dell'accertamento tributario (la vendita del dipinto) si è risolto in un unico atto traslativo del diritto a titolo oneroso, che non può per questo motivo farsi rientrare nella nozione di "attività commerciale", tassabile ai sensi del TUIR.

Lapsus calami a parte (estensione anziché ostensione), ciò che non torna è la perentorietà di una tale affermazione (si noti che il collegio scrive che "è del tutto notorio, fino ad essere ritenuta nozione acquisita"), quando, per chi abbia una certa dimestichezza col mercato dell'arte e ne conosca le dinamiche, è invece pacifico che alla (meritoria) pratica di prestare a musei opere per mostre è talora sottesa la volontà di meglio valorizzarle, anche per una rivalutazione delle stesse in termini economici.

Ma, se così è, allora frana la tenuta della motivazione addotta dalla Commissione tributaria per sottrarre ad imposizione fiscale la plusvalenza dell'opera.

Viene, perciò, da chiedersi: aderendo al nostro pensiero - che riteniamo molti possano condividere (come elevare il prestito di un'opera ad un museo solo a mecenatismo, senza accostarvi anche una prospettiva di ritorno economico?) - la plusvalenza che conseguisse ad una compravendita successiva all'esposizione sarebbe tassabile?

Secondo la Commissione tributaria la risposta sarebbe affermativa. Ma anche questa conclusione, a nostro avviso, sarebbe un'entrata a gamba tesa e – quel che è peggio – rischierebbe di compromettere seriamente la prassi di concedere ai musei opere per esposizioni temporanee.

In una tematica delicata qual è quella che ci occupa, più correttamente bisognerebbe valutare, di volta in volta, le circostanze del singolo caso e mettere sotto la lente ogni elemento della vicenda specifica, senza aver la pretesa di elevare a paradigma un unico aspetto, al quale solo ancorare il giudizio sul trattamento impositivo della fattispecie concreta.

(pubblicato su We Wealth, aprile 22)